

**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP)
PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

AVVERTENZA - Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sottoindicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

1. INTERMEDIARIO COLLABORATORE, ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI), CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

TELEPASS S.p.A.

N° Iscriz. RUI	E000601244 (Sezione E)	Data iscrizione 16/05/2018
Sede legale	Via Laurentina, 449 – 00142 Roma (RM)	
PEC	telepass@pec.telepass.it	Telefono: 06 97166671
Sito internet	www.telepass.com	

Autorità Competente alla Vigilanza sull'attività di distribuzione svolta: IVASS - Via Quirinale 21 – 00187 Roma

In persona del Responsabile dell'attività d'intermediazione

Cognome e Nome: Scipioni Daniela

Iscrizione alla Sezione RUI: E n° E000675750; Data iscrizione: 4 febbraio 2021

2. ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DEL SEGUENTE INTERMEDIARIO PRINCIPALE

TELEPASS ASSICURA S.r.l.

Sede legale:	Via Laurentina, 449 – 00142 Roma (RM)	
N° Iscriz. RUI:	A000663580 - Sezione A (Agente)	Data di iscrizione: 09/09/2020
Sito internet:	www.telepassassicura.com	Telefono: 06 89416360
PEC:	telepassassicura@pec.telepass.com	

In persona del Responsabile dell'attività d'intermediazione

Cognome e Nome: Conterno Loredana

Iscrizione alla Sezione RUI: A n° A000713445; Data iscrizione: 22 agosto 2022

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

- a. Telepass Assicura S.r.l. agisce su mandato di VERTI ASSICURAZIONI S.p.A.
- b. Il contratto non viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- a. Telepass S.p.A. e Telepass Assicura S.r.l. non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Telepass Assicura S.r.l. e di Telepass S.p.A.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Telepass S.p.A. e Telepass Assicura S.r.l. non forniscono una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3 e comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private, né rilasciano alcuna raccomandazione personalizzata.

Telepass S.p.A. e Telepass Assicura S.r.l. non distribuiscono in modo esclusivo prodotti di una o più Imprese di assicurazione.

L'elenco delle imprese con cui Telepass Assicura S.r.l. ha rapporti di affari è presente nella sezione "Informazioni societarie" su www.telepassassicura.com

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

L'intermediario informa che:

- Percepisce una provvigione inclusa nel premio assicurativo, il cui importo è indicato, in valore assoluto e in misura percentuale nel preventivo e nella polizza;
- In caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella Sezione E del R.U.I., la presente informativa sulle remunerazioni è relativa a compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.
- Per i contratti RCA, i livelli provvigionali riconosciuti dalle Imprese di assicurazione all'Intermediario sono indicati nella seguente Tabella recante l'Informativa prevista dal Regolamento ISVAP n. 23 del 09 maggio 2008 e dell'art. 131 Codice delle Assicurazioni Private.

TIPO VEICOLO	Verti S.p.A.
Autovetture	10% RCA - 14% Altre garanzie
Motocicli	10% RCA - 14% Altre garanzie
Ciclomotori	10% RCA - 14% Altre garanzie

Le Provvigioni spettanti all'Intermediario sono calcolate sul premio di polizza al netto delle imposte e, per la sola quota relativa alla RCA, degli oneri parafiscali.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. Con riferimento al contratto proposto, l'importo del premio viene addebitato sul conto indicato dal cliente per l'addebito del canone Telepass e dunque regolato mediante mezzo di pagamento elettronico, secondo quanto meglio specificato nelle condizioni di polizza.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo all'impresa, direttamente a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami all'indirizzo reclami@verti.it, o utilizzando il form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del Sito www.verti.it; in alternativa, a Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Il contraente, se desidera presentare un reclamo relativo all'attività dell'Agente o dei suoi collaboratori, può altresì rivolgersi all'Ufficio Reclami di Telepass Assicura all'indirizzo reclami@telepassassicura.com o a mezzo posta all'indirizzo Viale Luigi Sturzo 45, 20154 Milano. Il reclamo di pertinenza dell'impresa eventualmente inoltrato all'intermediario è da quest'ultimo trasmesso all'impresa per la gestione ed il riscontro al reclamante. Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), (fax: 06.42133206 oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it). Si rinvia al DIP Aggiuntivo per ogni ulteriore informazione.
- c. L'avente diritto a prestazioni assicurative ha la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
- d. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi, quali:

Mediazione (Legge n.98 del 9/08/2013)

Per le controversie in materia di contratti assicurativi depositando la domanda presso un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <http://www.giustizia.it>

Negoziazione assistita (Legge n.98 del 9/08/2013)

Per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, rivolgendosi ad un difensore di fiducia, si invita l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati.

Conciliazione Paritetica

ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di:

- omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge
- rifiuto del risarcimento

- accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria.

Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.ivass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (sezione Servizi).

Arbitrato

In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia all'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario informa il contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Per la visione di tutte le pertinenti informazioni, si rinvia al DIP aggiuntivo;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico di cui all'art. 2, commi da 1 a 5, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.